



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 febbraio 2026
(OR. en)

15928/25
COR 2

Fascicoli interistituzionali:
2025/0162 (NLE)
2025/0163 (NLE)

AELE 106
CH 61
MI 956

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera
 sul commercio di prodotti agricoli che istituisce uno spazio comune di
 sicurezza alimentare

Le pagine P/EU/CH/CFSA/it 2, P/EU/CH/CFSA/it 3, e P/EU/CH/CFSA/Allegato I/it 1 sono
sostituite dalle pagine accluse.

DESIDEROSE di intensificare gli sforzi per coordinare le loro posizioni e sostenersi reciprocamente nel lavoro all'interno di organizzazioni internazionali,

CONSIDERANDO che l'Unione e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che includono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti all'interno dell'Unione,

RICORDANDO che l'obiettivo di questi accordi bilaterali è aumentare la competitività dell'Europa e rafforzare i legami economici tra le Parti, sulla base dell'uguaglianza, della reciprocità e di un equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle stesse,

RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'Unione sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, preservando al tempo stesso la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta, dal federalismo e dalla natura settoriale della sua partecipazione al mercato interno,

RIBADENDO che la competenza del Tribunale federale svizzero e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri nonché degli organi giurisdizionali degli Stati membri e della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare il presente Protocollo nei singoli casi è salvaguardata,

CONSAPEVOLI di assicurare l'uniformità nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa, sia attuali che futuri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

L'oggetto del presente Protocollo è di estendere il campo di applicazione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo sul commercio di prodotti agricoli") all'intera filiera alimentare, attraverso l'istituzione fra le Parti di uno spazio comune di sicurezza alimentare e di garantire alle Parti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto, pari trattamento e condizioni di parità nel settore relativo al mercato interno che rientra nel campo di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il campo di applicazione dello spazio comune di sicurezza alimentare copre:

- a) tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione delle derrate alimentari, degli alimenti per animali e dei sottoprodotti di origine animale,
- b) la salute e il benessere degli animali,

ATTI GIURIDICI NELLO SPAZIO COMUNE DI SICUREZZA ALIMENTARE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli atti giuridici integrati nel presente Protocollo ai sensi dell'articolo 13 o che devono essere temporaneamente applicati ai sensi dell'articolo 15 si applicano, fatte salve le eccezioni elencate nell'articolo 7, e si intendono come segue:

Se non disposto diversamente negli adeguamenti tecnici:

- a) i diritti e gli obblighi previsti, in tali atti, per gli Stati membri dell'Unione si intendono come previsti anche per la Svizzera;
- b) qualsiasi altro riferimento agli Stati membri in tali atti si intende come comprendente un riferimento alla Svizzera;
- c) i riferimenti, contenuti nei suddetti atti, a persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede negli Stati membri dell'Unione valgono anche per persone fisiche o giuridiche rispettivamente residenti o con sede in Svizzera.